

approvato l'articolo colla modificazione proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero, colla quale si stabiliscono 30 centesimi invece di 25.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Trovo qui all'articolo 2 che la Commissione aumentò di cinque centesimi la tassa da applicarsi alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie.

Io non so darvi ragione di questo aumento, a meno che non sia per aumentare lo stipendio ai conservatori. Dal momento che il Governo adottò e propose una misura che credette equa, non so per qual considerazione la Commissione, dopo aver ritenuta la tassa proposta dal Ministero di centesimi 25 per ogni cento lire di somma iscritta, quanto alle iscrizioni e prenotazioni d'ipoteche, abbia poi voluto portare a 30 centesimi la tassa che il Governo aveva fissato in centesimi 25, onde impinguare così i conservatori.

Pregherei quindi la Camera a stare a ciò che il Governo propose, senza ammettere quest'aggiunta di centesimi cinque alla proposta ministeriale di centesimi venticinque, misura che io credo studiata e meditata, se fu proposta.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non è per avvantaggiare i conservatori delle ipoteche che si propone l'aumento dei cinque centesimi, ma perchè il Governo, con quello che riterrà da quest'aumento, possa dare un conveniente compenso ai medesimi. D'altronde non sarà questo generalmente un aggravio per i contribuenti, perchè essi non avranno da corrispondere emolumenti ai conservatori per gli atti che vengono tassati colla presente legge a favor del tesoro. Inoltre ha già osservato il relatore della Commissione che l'aumento proposto sta di fronte anche ad altro vantaggio che si ha in mente di procurare ai contribuenti, quello cioè d'esentare i registri ipotecari dalla tassa di bollo.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Per me non posso ritenere che sulla speranza di un utile futuro si metta una gravezza presente. Io aveva detto che i cinque centesimi forse si erano messi per aumentare ai conservatori un aumento di retribuzione, e questo dissi non perchè lo avessi da me pur immaginato, ma perchè la Commissione pareva che così ragionasse sostenendo questa tassa.

Oltre alle ragioni per le quali io mi oppongo a questo aumento, fuori il progetto ministeriale approvato e consentito dalla Commissione, e così presentato ai voti della Camera, mi permetto osservare che una legge di tassa studiata dal Ministero, ritenuta dalla Commissione, e che poi dall'istessa Commissione, con l'adesione del Governo, si venga aumentando ora innanzi alla Camera e nel momento della discussione, raccomandando poco il potere e la Commissione, e farebbe poca buona impressione nel popolo anche verso la Camera, se non opponesse a questo metodo la sua autorità nella discussione.

Ma, ora che noi stiamo discutendo queste tasse qui in pubblico, in faccia al paese, pare a me che una proposta del Ministero si debba ritenere come una cosa seria, e cosa seria sia pure da stimarsi lo studio della Commissione, ed egredire per aumentare fosse opera poco commendevole e poco prudente ed impopolare.

Io quindi credo che si debba mantenere l'articolo quale fu proposto dal Ministero, anzichè approvato dalla Commissione, e non tenersi ragioni dell'aumento che ora qui la Commissione propone. Quando poi quei vantaggi che l'onorevole relatore annunzia saranno realmente dati ai contribuenti,

allora si vedrà che sia da fare; ma il dire: *pagate e poi sperate*, io credo non sia il miglior mezzo di acquistare popolarità ed agire seriamente.

Queste osservazioni io sottometto alla saviezza della Camera, persuaso che vorrà far loro buon viso.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Io convengo coll'onorevole preopinante che quando si fa la proposta di aumentare le imposte non si raccolga popolarità; ma io credo che quando facciamo le leggi non dobbiamo preoccuparci dell'aura popolare.

Quindi io non mi preoccupo punto dell'effetto popolare qualunque siasi che potrà produrre l'aumento d'imposta del quale si tratta.

Questo aumento del resto è perfettamente giustificato, e ne ripeterò la ragione, postochè è d'uopo dire che io non mi sia abbastanza chiaramente espresso quando or ora la ho esposta alla Camera. La vera ragione si è che, siccome togliamo ai conservatori delle ipoteche degli emolumenti che prima ricevevano, e siccome è giusto che abbia l'erario a compensarli di quanto loro togliamo, così, ad evitare il danno che altrimenti deriverebbe alle finanze, la Commissione ed il Ministero si sono indotti a proporre l'irrelevante aumento delle tasse di cui ora frattiamo. Se noi poniamo a paragone il progetto così emendato dalla Commissione col progetto ministeriale, vediamo che in conclusione siamo quasi a parità di condizioni; abbiamo aggiunto da una parte ciò che abbiamo tolto dall'altra. Quindi, secondo me, non è nemmeno esatto di dire che abbiamo voluto render la legge più grave pel contribuente di quello che l'avesse proposta il Ministero.

DI MARCO. Chiedo di parlare.

Avrei bisogno di qualche schiarimento.

Mentre da un lato si aggiungono cinque centesimi per compensare ciò che si toglie ai conservatori, dall'altro lato trovo che l'ultimo articolo di questo disegno di legge dice precisamente che ai conservatori nulla si toglie.

RESTELLI, relatore. Forse uno schiarimento dato subito potrà togliere di mezzo qualunque equivoco.

È vero che nell'articolo 22 della Commissione si dice espressamente che gli emolumenti dei conservatori sono conservati, ma quando saremo giunti a codesto articolo la Commissione ne proporrà la modificazione in modo da non contraddire all'aumento della tassa proporzionale proposto all'articolo 2.

DI MARCO. Quando è così non insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone la tassa di 25 centesimi invece di quella di 30 centesimi che la Commissione propone.

Pongo a partito questo emendamento del deputato Minervini.

(Non è approvato.)

Pongo a partito l'articolo della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa fissa di due lire si applica alle iscrizioni ed annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nell'articolo antecedente. »

PROLLI. Chiedo di parlare.

Desidererei uno schiarimento dalla Commissione o dal regio commissario; vorrei cioè sapere a quali *atti interruttivi*